

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 28/05/2021

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 14:50 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MALAVASI ILENIA	X		10	OLEARI MARIA CHIARA	X	
2	BAGNOLI SILVIA	X		11	PERNARELLA MAURO	X	
3	CATELLANI MARTINA	X		12	ROVESTI RICCARDO	X	
4	CHIESSI MARCO	X		13	SACCHETTI MARCO	X	
5	GHIRELLI ILARIA	X		14	SANTINI MONICA	X	
6	GIOVANNINI STEFANO	X		15	SASSI ERIK	X	
7	GOCCINI SAMUELE	X		16	SETTI GIANCARLO	X	
8	MORA SIMONE	X		17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	NICOLINI GIANLUCA	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Maria Chiara Oleari

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: BAGNOLI SILVIA, CHIESSI MARCO, SANTINI MONICA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai commi da 816 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 “*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*”;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2021;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 3-bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22/3/2021 (Decreto Sostegni) che proroga al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 56 del 30/4/2021 che proroga al 31/05/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

Visto l'art.9-ter, comma 2, del D.L.137 del 28/10/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020 che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28/2/2020 n. 8, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31/12/2020, l'esonero dal 1/1/2021 al 31/3/2021 dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019;

Visto l'art. 30, comma 1, del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni) che proroga ulteriormente l'esenzione disposta dal comma 9-ter del D.L. 137/2020 dal versamento del Canone Unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 fino al 30/06/2021;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale di Correggio intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio nei diversi settori presenti, fortemente pregiudicati dal periodo di emergenza;
- in conseguenza dei citati Decreti volti a contrastare la diffusione del virus, molteplici attività commerciali, pubblici esercizi, associazioni o attività artigianali legate a servizi alla persona hanno dovuto sopportare la chiusura forzata o la limitazione dell'attività con inevitabili problemi di liquidità finanziaria;
- che per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per le attività economiche è necessario adottare misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle imprese onde marginare le conseguenze finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica ed assicurare un intervento di supporto;

Ritenuto necessario al fine di incentivare la ripresa economica, prorogare l'esenzione disposta dall'art. 30, comma 1 del D.L. 41/2020 dal pagamento del canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 fino al 31/12/2021, introdurre l'esenzione anche per le occupazioni concesse/autorizzate in osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale che alla chiusura dell'esercizio comportano il ritiro delle attrezzature esposte, ad eccezione delle occupazioni concesse/autorizzate a titolari di sala videolottery o locali con slot machine, nonché concedere la possibilità di utilizzare arredi, quali tavoli e sedie, in polipropilene;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/3/2021 per recepire la proroga al 31/12/2021 dell'esenzione di cui all'art. 30, comma 1 del D.L. 41/2021, l'esenzione per le occupazioni concesse/autorizzate in osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale che alla chiusura dell'esercizio comportano il ritiro delle attrezzature esposte, tranne le occupazioni concesse/autorizzate a titolari di sala videolottery o locali con slot machine, nonché la possibilità di utilizzare arredi quali tavoli e sedie in polipropilene, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni:

- 1) modifica del punto 7) del comma 13 dell'art. 2 – Definizione e disposizioni generali - nel seguente modo:



CITTÀ DI CORREGGIO

- “7) gli arredi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; tavolini e sedie in legno naturale, metallo o altro materiale cromaticamente e tipologicamente coordinato con il contesto; non sono consentiti arredi in plastica in centro storico ad eccezione di quelli realizzati in polipropilene. La congruità della proposta dovrà essere valutata dall’ufficio tecnico, sentito l’assessore competente”;
- 2) Inserimento delle lettere w) e x) al comma 1 all’art. 31 – Altre occupazioni non assoggettate al canone - come di seguito formulato:
- w) le occupazioni concesse/autorizzate in osservanza delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale che alla chiusura dell’esercizio comportano il ritiro delle attrezzature esposte, ad eccezione delle occupazioni concesse/autorizzate a titolari di sala videolottery o locali con slot machine.
- x) le occupazioni concesse o autorizzate per l’utilizzazione del suolo pubblico ad imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 7 della legge regionale 14/2013 e s.m.i., per gli esercizi di vicinato alimentari di cui alla Legge 114/98 e per l’artigianato di produzione alimentare fino al 31/12/2021.”

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbriico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

Considerato l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto il parere dei revisori dei conti;

SENTITA la relazione dell’assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Interviene il capogruppo del gruppo consiliare Correggio siamo noi Riccardo Rovesti

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Mauro Pernarella, Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle), su n. 17 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare, come indicato in premessa il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/3/2021 nel seguente modo:
 - a) modifica del punto 7) del comma 13 dell'art. 2 – Definizione e disposizioni generali - nel seguente modo:

“7) gli arredi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; tavolini e sedie in legno naturale, metallo o altro materiale cromaticamente e tipologicamente coordinato con il contesto; non sono consentiti arredi in plastica in centro storico ad eccezione di quelli realizzati in polipropilene. La congruità delle proposte dovrà essere valutata dall'ufficio tecnico, sentito l'assessore competente.”;
 - b) Inserimento delle lettere w) e x) al comma 1 all'art. 31 – Altre occupazioni non assoggettate al canone - come di seguito formulato:

“w. Le occupazioni concesse/autorizzate in osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale che alla chiusura dell'esercizio comportano il ritiro delle attrezzature esposte, ad eccezione delle occupazioni concesse/autorizzate a titolari di sala videolottery o locali con slot machine.

x) le occupazioni concesse o autorizzate per l'utilizzazione del suolo pubblico ad imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 7 della legge regionale 14/2013 e s.m.i., per gli esercizi di vicinato alimentari di cui alla Legge 114/98 e per l'artigianato di produzione alimentare fino al 31/12/2021.”
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021,
4. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Mauro Pernarella, Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle), su n. 17 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Maria Chiara Oleari

Segretario Generale
Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)